

ARAN
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
COMPARTO ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Servizi Pubblici Essenziali

Roma, 17 maggio 1996

COMPARTO RICERCA
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 1
Norme di garanzia del funzionamento
dei servizi pubblici essenziali

1. (Servizi essenziali)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990 n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione sono i seguenti:

- a)- Igiene e sanità pubblica
- b)- Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica
- c)- Sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- d)- Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante;
- e) - Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- f)- Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- g)- Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2.(Prestazioni)

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all'art.2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A)- Igiene e sanità pubblica

- a)- Attività relative ad emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della igiene e sanità pubblica.

B)- Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica

a)- attività relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della sicurezza pubblica;

C)- Sicurezza e prevenzione sul lavoro

a)- Attività relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro;

D)- Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e di piante.

a) - sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materiali fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;

b)- salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

c)- cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;

E)- Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio

a)- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

b) - prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile

c)- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorità preposte alla protezione civile con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche.

d)- attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;

e)- attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;

- f)- informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
- g)- attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;
- h)- controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti.

F)- Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti

- a) attività connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi essenziali, per quanto di competenza del personale;
- b) interventi urgenti di manutenzione degli impianti, per quanto di competenza del personale;
- c)- attività connessa alla sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la funzionalità e la continuità degli stessi.

G)- Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché dei connessi adempimenti fiscali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli Enti.

Art. 2

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

1. Ai fini dell'art. 1, sono individuati, per i diversi livelli e profili professionali addetti ai servizi pubblici essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi, mediante contratti decentrati stipulati per ciascun Ente, ai sensi dell'art. 45 commi 1, 4 e 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le organizzazioni degli utenti - entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:

a) i profili professionali di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;

c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte in turno continuativo e del personale che in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

3. I contratti di cui al comma 1 possono prevedere, qualora riguardino Enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero Enti con più sedi periferiche autonome, che in tale ambito siano concordate modalità particolari per adattare alle esigenze locali l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in livelli e profili professionali fermi restando i contingenti complessivi per profilo professionale definiti in sede nazionale.

4. In conformità ai contratti di cui al comma 1, gli Enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 1, i nominativi dei

dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 1, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

6. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 hanno validità per il periodo di vigenza del CCNL e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.

Art. 3

Norme da rispettare in caso di sciopero

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione agli Enti con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli Enti.

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli Enti deve essere comunicata agli Enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, gli Enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli Enti anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

3. Non possono essere indetti scioperi:

a)- di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferite a ciascun turno;

b)- articolati per servizi, reparti, o singoli profili professionali di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Non possono essere proclamati scioperi nel giorno del pagamento degli stipendi nonchè, limitatamente alle prestazioni di cui all'art.1, comma 2 lettera a):

a)- nel mese di agosto;

b)- dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c)- 5 giorni prima delle festività pasquali e 3 giorni dopo;

5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità quali le calamità naturali, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

Art. 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso.

Art.5
Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990 n.146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 9 della predetta legge n.146.

Art. 6

Applicabilità

Le disposizioni del presente accordo in tema di preavviso e di indicazione della durata e le limitazioni allo sciopero di cui all'art. 3, comma 4, non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 7

Disapplicazioni

1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. 29 del 1993, dalla data di perfezionamento del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni incompatibili con quelle del presente accordo e in particolare gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171.